



**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3  
10145 Torino – Italia  
10502170011  
011 75.76.795  
011 070.49.59  
info@tharsos.it  
www.tharsos.it

**NOTA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA  
SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, CON  
RIFERIMENTO ALLA PRESENZA IN ITALIA DEL COSIDDETTO  
CORONAVIRUS, COVID-19**



**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3

10145 Torino – Italia

10502170011

011 75.76.795

011 070.49.59

info@tharsos.it

www.tharsos.it

## Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE.....	3
3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO.....	17

## 1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

## 2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

**In seguito alla pubblicazione del nuovo DPCM del 04.03.2020,**

**il Ministero della Salute ha pubblicato le nuove raccomandazioni di igiene contro il virus Covid-19.**

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche.

Nel nuovo DPCM è chiesto a scuole, università e uffici pubblici di esporre le seguenti misure di prevenzione igienico sanitarie, e ai sindaci e alle associazioni di categoria di promuoverne la diffusione anche negli esercizi commerciali (dalle farmacie ai supermercati).

### Le raccomandazioni

- 1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.***
- 2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.***
- 3. Evitare abbracci e strette di mano.***
- 4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.***
- 5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).***
- 6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.***
- 7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.***
- 8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.***
- 9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.***
- 10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.***
- 11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.***


### Perché le raccomandazioni di distanziamento?

L'Istituto superiore di sanità (Iss) sottolinea che **queste misure di distanziamento sociale "hanno lo scopo di evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve periodo di tempo iniziale che è lo scenario peggiore durante un'epidemia per la sua difficoltà di gestione"**.


Nel caso del coronavirus bisogna tenere conto che l'Italia ha una popolazione anziana, peraltro molto più anziana di quella cinese, e bisogna proteggerla il più possibile da contagi. Le misure indicate dalle autorità quindi vanno seguite nella loro totalità.

**A che cosa servono le misure di distanziamento sociale?**

Le misure di 'distanziamento sociale' e il loro effetto può essere riassunto nel grafico che segue, tratto da una pubblicazione dell' Ecdc.



Riportiamo anche il grafico, riprodotto in lingua Italiana, dall'ordine Nazionale dei Biotecnologi:



La curva con il picco più alto rappresenta l'evoluzione teorica dei casi in assenza di misure.

L'obiettivo del distanziamento sociale, soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, è ridurre la velocità di diffusione del virus, spostando in avanti nel tempo il picco epidemico e riducendone l'altezza, di fatto 'spalmando' i casi su un arco temporale più lungo. **Questo porterà benefici riducendo la pressione sul sistema sanitario, che nel caso del Sars-Cov-2 era già stressato dall'impennata dei casi di influenza tipica di questo periodo.**

Per misure di distanziamento sociale si intendono diversi tipi di intervento, che vanno ad aggiungersi ad altri provvedimenti come: **la promozione di una maggiore igiene delle mani o l'utilizzo di mascherine;** i più comuni sono **l'isolamento dei pazienti, l'individuazione e la sorveglianza dei contatti, la quarantena per le persone esposte, la chiusura delle scuole e dei luoghi di lavoro o l'adozione di metodi per lezioni scolastiche/universitarie e lavoro a distanza.**

Inoltre vanno anche considerati i provvedimenti che **limitano l'assembramento di persone, come le manifestazioni sportive, fino ad arrivare alla restrizione dei viaggi internazionali.**

***Sull'efficacia di questo tipo di misure sono stati condotti diversi studi, molti dei quali condotti su epidemie e pandemie del passato, e generalmente si sono dimostrate efficaci, in misura variabile a seconda del contesto. In generale si può dire però che l'introduzione di ogni provvedimento viene valutato attentamente, perché ognuna delle misure elencate porta dei costi sociali diretti o indiretti che possono essere molto alti.***

Resta sempre valido il **Comunicato n. 96 del 01.03.20**, il ministro della Salute, Roberto Speranza, afferma che tutte le istituzioni devono lavorare insieme nel massimo coordinamento riguardo la tematica del Covid-19 e sottolinea **l'importanza dei comportamenti individuali in termini di prevenzione:**

infatti ciascuno di noi può fare la propria parte per contenere la diffusione del contagio seguendo le **10 indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, oltre alle raccomandazioni descritte nelle pagine precedenti.**

## NUOVO CORONAVIRUS Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Riportiamo di seguito, le **misure di applicazione e i divieti** stabiliti con l’emanazione del nuovo DPCM del 04 marzo 2020, recante ulteriori misure per la gestione sanitaria dei rischi derivanti dal contagio al COVID 19, cosiddetto CoronaVirus.

### **Misure di applicazione**

- **Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto** dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020.**
- **Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.**
- **Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni.** Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

## Le misure di contenimento sono le seguenti:

- **Congressi medici**

Sono sospesi tutti i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali che coinvolgono personale sanitario o personale impiegato nei servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

- **Cinema e teatri**

Il DPCM sospende manifestazioni, eventi e spettacoli (al cinema e a teatro) svolti in luoghi sia pubblici che privati, dove non si possa consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- **Eventi e competizioni sportive**

Confermato lo stop agli eventi e alle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato. Nei comuni diversi da quelli della zona rossa (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo') tali eventi e competizioni (inclusi gli allenamenti per gli atleti agonisti) restano consentiti negli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico.

- **Palestre, piscine e centri sportivi**

Le attività sportive all'aperto o all'interno di palestre, piscine e centri sportivi sono ammessi a condizione di rispettare la distanza interpersonale di un metro.

- **Scuole e università**

Fino al 15 marzo sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. È tuttavia possibile lo svolgimento di attività formative a distanza. Successivamente a quella data, il rientro in classe dopo un'assenza per malattia superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico.

- **Corsi per professioni sanitarie**

Esclusi dallo stop i corsi post universitari per le professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, quelli in medicina generale e le attività dei tirocinanti.

- **Viaggi d'istruzione**

Restano sospese le gite scolastiche, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

- **Accessi nei pronto soccorso e strutture sanitarie**

Vietato per gli accompagnatori dei pazienti sostare nelle sale d'attesa dei pronto soccorso. Limitato inoltre l'accesso dei visitatori nelle strutture di lungo degenza, rsa e strutture residenziali per anziani, secondo le disposizioni delle rispettive direzioni.

- **Lavoro agile**

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, in via automatica, anche in assenza di accordi individuali.

- **Carceri**

Rafforzamento sanitario per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

- **Anziani, malati cronici e immunodepressi**

Si raccomanda alle persone anziane o affette da patologie croniche o immunodepresse di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario, di evitare di frequentare luoghi affollati dove non è possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.

- **Soluzioni disinfettanti per le mani nei luoghi pubblici**

Nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

- **Concorsi pubblici e privati**

Durante le procedure concorsuali pubbliche e private va garantita ai partecipanti di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra di loro.

- **Sanificazione dei mezzi pubblici**

Le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

- **Obbligo di comunicazione alla Asl per tutti coloro che hanno sostato nei focolai**

Chi è tornato in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato e abbia sostato nei comuni italiani della zona rossa deve comunicarlo alla Asl e al proprio medico di base o al/alla pediatria di libera scelta.

In modo più approfondito riportiamo i **divieti**:

- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

- sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

- sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto



del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);

- limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell'interno e della difesa;

- sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

- i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

- nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

- a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e

in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

- la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei

ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

- con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

**È utile segnalare anche il passaggio relativo alla sequente segnalazione sanitaria:**

chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti

dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

L'articolo 4 "Disposizioni finali" del DPCM del 04.03.2020, riporta quanto segue:

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

**Si ricorda che l'Art.1 definisce le Misure applicabili negli 11 comuni della "zona rossa" come riporta l'Allegato 1:**

**Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'.**

**Mentre l'Art.2 definisce le misure del contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui all' Allegato 2:**

- **Regioni: Emilia-Romagna; Lombardia; Veneto;**
- **Province: Pesaro e Urbino; Savona;**

**e all'Allegato 3:**

- **Province: Bergamo; Lodi; Piacenza; Cremona.**

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**I provvedimenti contenuti nel decreto sono validi fino al prossimo 3 aprile (salve diverse previsioni contenute nelle singole misure).**

## Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

**Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.**

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Piemonte: 800.333.444**
- **In Piemonte è stato istituito un nuovo numero verde sanitario: 800.19.20.20, attivo 24 ore su 24**, a disposizione di tutti i cittadini che abbiano il dubbio di aver contratto il virus. Al telefono risponde personale specializzato, che esegue una sorta di pre-triage, e, sulla base di una serie di domande e risposte, indica al paziente cosa fare o dove recarsi per ottenere la risposta assistenziale più appropriata. Il servizio è stato organizzato presso i presidi dell’Emergenza sanitaria regionale di Grugliasco.
- **Valle D'Aosta: 800.122.121**
- **Trentino Alto Adige: 800.751.751**
- **Provincia autonoma di Trento: 800867388**
- **Lombardia: 800.89.45.45**
- **Veneto: 800.46.23.40**
- **Friuli- Venezia Giulia: 800.500.300**
- **Toscana: 800.55.60.60**
- **Emilia-Romagna: 800.033.033**
- **Marche: 800.936.677**
- **Umbria: 800.636.363**
- **Campania: 800.90.96.99**
- **Piacenza: Numero di telefono informativo 0523.317979:** attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- **Calabria: 800.76.76.76**
- **Puglia: 800.71.39.31** attivo dalle 8 alle 22
- **Lazio: 800.11.88.00**
- **Sicilia: 800.45.87.87**
- **Basilicata: 800.99 66 88**
- **Abruzzo: ASL n. 2 Chieti – Lanciano – Vasto: 800 860 146 / ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Molise: 0874 313000 e 0874 409000**
- **Sardegna: 333.61.44.123**

- **Val d’Aosta: 800 122 121**

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

### I casi nel mondo.

La Situazione internazionale, secondo gli ultimi dati OMS (Fonte: Health Emergency Dashboard, **06 Marzo 2020 alle ore 6.00**), sono i seguenti:

- **Globale**

**97993** casi confermati per il nuovo coronavirus (Covid-19) nel mondo dall'inizio dell'epidemia \*

**3381** morti

- **Cina**

**80710** casi confermati clinicamente e in laboratorio

**3045** morti

- **Altri Paesi**

**17283** casi confermati in 87 altri Paesi

**336** morti

\* Avviso: i dati OMS includono dal 17 febbraio i casi confermati in laboratorio e quelli clinicamente diagnosticati (attualmente applicabili solo alla provincia di Hubei-Cina).

- **In Italia**

I dati ufficiali comunicati in data **06.03.2020**, nella conferenza **delle ore 18** dal Commissario per l'emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli, sono i seguenti:

- **4636** le persone che hanno contratto il virus, **197 deceduti e 523 guariti.**

**Tra i 3.916 positivi:**

- **1060** si trovano in isolamento domiciliare
- **2394** ricoverati con sintomi
- **462** in terapia intensiva

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, **aggiornata al 06.03.2020**:

Regione	AGGIORNAMENTO DEL 06/03/2020 ORE 17.00							
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	TAMPONI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi				
Lombardia	1622	309	77	2008	469	135	2612	13556
Emilia Romagna	397	53	366	816	17	37	870	3136
Veneto	117	27	310	454	22	12	488	13023
Marche	73	20	62	155	4	4	159	585
Piemonte	57	30	52	139	4	4	143	793
Toscana	35	5	38	78	1		79	1097
Lazio	26	8	16	50	3	1	54	1373
Campania	12		45	57			57	471
Liguria	12	5	7	24	5	3	32	229
Friuli V.G.	4		24	28	3		31	577
Sicilia	7		15	22	2		24	367
Puglia	5	1	9	15	1	1	17	395
Umbria	2	2	12	16			16	110
Molise	3	2	7	12			12	104
Trento	4		6	10			10	122
Abruzzo	9			9			9	96
Sardegna	2		3	5			5	99
Basilicata	1		2	3			3	63
Valle d'Aosta			7	7			7	28
Calabria	2		2	4			4	99
Bolzano	4			4			4	36
<b>TOTALE</b>	<b>2394</b>	<b>462</b>	<b>1060</b>	<b>3916</b>	<b>523</b>	<b>197</b>	<b>4636</b>	<b>36359</b>

<b>ATTUALMENTE POSITIVI</b>	<b>3916</b>
<b>TOTALE GUARITI</b>	<b>523</b>
<b>TOTALE DECEDUTI</b>	<b>197</b>
<b>CASI TOTALI</b>	<b>4636</b>

#### Avvisi:

**Avviso 1:** a partire dal 28 febbraio l'aggiornamento quotidiano della Protezione Civile viene effettuato soltanto alle 18.

**Avviso 2:** a partire dal 28 febbraio, la conferma del numero dei deceduti è data dall'Istituto superiore di sanità dopo aver stabilito la causa di morte per Coronavirus.

**Avviso 3:** Nel sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stata pubblicata una Nota di aggiornamento sull'evoluzione del Coronavirus.

**Nell'ultimo bollettino dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) del giorno 01.03.2020** si delinea il quadro epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV2: **l'incidenza di forme gravi è il 14% e di casi critici il 5%**. Questi sono i dati dello studio epidemiologico cinese su oltre 44000 casi.

**Alle ore 18 del giorno 01.03.2020 in Italia c'erano 1577 positivi, di cui circa il 50% (798) a casa (presumibilmente senza sintomi o non sintomi molto lievi). 639 (circa il 40%) sono ricoverati, non sono note però l'incidenza delle polmoniti e la loro gravità, ma sembra che la maggioranza abbia sintomi non preoccupanti.**

Complessivamente quindi sembra che ci sia un accordo con l'80% di forme lievi/moderate secondo l'Oms (assumendo che la maggioranza dei ricoverati non sia grave). **I casi critici (terapia intensiva) in Italia sono 140 (8.8%), più alto, rispetto al 5% di casi critici riportati dallo studio cinese.**

Pertanto, si possono fare tre ipotesi:

- 1) i numeri dei casi positivi sono inferiori alla reale diffusione del virus (per cui le percentuali potrebbero essere sovrastimate).
- 2) In questa seconda ondata il virus circolando ha passato il setaccio della selezione naturale che ha favorito la diffusione di un ceppo più "abile" nel colonizzare il nuovo ospite. Solo l'analisi genetica degli isolati autoctoni presenti adesso in confronto con quelli circolanti all'inizio dell'epidemia potrà dirci se ci sono stati cambiamenti genetici sostanziali.
- 3) La differente struttura genetica della popolazione europea rispetto a quella asiatica riflette una diversa risposta al virus. Questa è molto più difficile da verificare e richiederà studi accurati sulla risposta immunitaria.

**Avviso 4:** Sul sito dell'INAIL è stata pubblicata un'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017, rivolta ai lavoratori e agli RLS.



**Per spiegare meglio come il COVID-19 si sviluppa nei pazienti di età media, si riporta lo studio dell'Istituto superiore di sanità.**

**L'età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-2019 è 81 anni, sono in maggioranza uomini e *in più di due terzi dei casi hanno tre o più patologie preesistenti.***

Lo afferma **una analisi sui dati di 105 pazienti italiani deceduti al 4 marzo**, condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, che sottolinea come ci siano 20 anni di differenza tra l'età media dei deceduti e quella dei pazienti positivi al virus.

Il report riguarda i pazienti deceduti ed è basato sui dati ottenuti tramite la compilazione di un questionario sviluppato ad hoc ai fini della rilevazione dei casi di morte.

L'età media dei pazienti presi in esame è 81 anni, circa 20 anni superiore a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione, e le donne sono 28 (26.7%).

**La maggior parte dei decessi è stata riscontrata nelle seguenti fasce di età:**

- **42.2% tra 80 e 89 anni,**
- **32.4% erano tra 70 e 79,**
- **8.4% tra 60 e 69,**
- **2.8% tra 50 e 59,**
- **14.1% sopra i 90 anni.**

**Le donne decedute dopo aver contratto infezione da COVID-2019 hanno un'età più alta rispetto agli uomini (età mediana donne 83.4 – età mediana uomini 79.9).**

Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di:

**3.4 (mediana 3, Deviazione Standard 2.1).**

Complessivamente, l'15.5% del campione presentavano 0 o 1 patologie, il 18.3% presentavano 2 patologie e 67.2% presentavano 3 o più patologie.

**La comorbidità più rappresentata è l'ipertensione (presente nel 74,6% del campione), seguita dalla cardiopatia ischemica (70,4%) e dal diabete mellito (33,8%).**

**Il tempo mediano dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale è stato di 5 giorni e la mediana del tempo intercorso tra il ricovero e il decesso è stato di 4 giorni.**

Anche se preliminari, questi dati confermano le osservazioni fatte fino a questo momento nel resto del mondo sulle caratteristiche principali dei pazienti con patologie preesistenti sono più a rischio. Si tratta di persone molto fragili, che spesso vivono a stretto contatto e che dobbiamo proteggere il più possibile.



### Valutazione del rischio:

- OMS

Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica. Oltre 20 vaccini sono in sviluppo.

**L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020.**

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

- ECDC

**Il rischio associato all'infezione COVID-19 per le persone nell'UE è attualmente considerato moderato.**

**Il rischio di insorgenza di cluster, simili a quelli in Italia, associati a COVID-19 in altri paesi dell'UE è attualmente considerato da moderato a elevato.**

**Il rischio per le persone dell'UE che viaggiano/risiedono in aree con presunta trasmissione comunitaria è attualmente elevato.**

## 3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.